CAMERA DEI DEPUTATI N. 800

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIASCI, ALTERIO, MENSORIO, MICHELINI, ZOPPI, ALESSI, TORCHIO, VISCARDI, LUCCHESI, ARMELLIN, GELPI, CORSI, CAROLI, CARELLI, BRUNI

Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze

Presentata il 19 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il distretto della corte d'appello di Firenze comprende numerosi tribunali: quelli di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Grosseto, Siena, Montepulciano, Livorno, Pisa e Lucca. Manca il tribunale di Massa-Carrara il quale, non si sa bene per quali ragioni, fa attualmente parte della corte d'appello di Genova. A causa dell'ampiezza e complessità di tale distretto si è andato via via creando un eccessivo carico di procedimenti pendenti, civili e penali, ed un conseguente allungamento dei tempi medi di definizione delle cause.

Occorre infatti tenere presente che il suddetto distretto ha, in conseguenza dell'alto sviluppo industriale, artigianale, commerciale ed agricolo, un contenzioso giuridico piuttosto intenso.

Basta pensare alle dimensioni ed all'importanza del porto di Livorno, allo sviluppo industriale e turistico complessivo delle province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena.

Nella regione Toscana ha sede la Piaggio di Pontedera, una delle più grandi aziende metalmeccaniche dell'Italia centrale; vi si trovano le concerie del Pisano, i mobilifici della Val d'Era, le cartiere della Lucchesia, la lavorazione del marmo della zona di Massa Carrara (le citazioni sono solo a titolo esemplificativo).

Ben si comprende, quindi, come non possa che ritenersi opportuno istituire una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze, provvedendo, contestualmente, a portare il tribunale di Massa-Carrara nell'ambito della costituenda sezione distaccata, nel rispetto di un giusto criterio regionale.

La configurazione geografica della Toscana, la rete di comunicazioni stradali e

ferroviarie e la gravitazione della popolazione portano a raggruppare nella sezione distaccata i tribunali di Massa-Carrara, Livorno, Lucca, Pisa e Grosseto, cioè i tribunali delle province costiere della Toscana.

Alla corte d'appello di Firenze rimarrebbero i tribunali di Firenze, Prato, Pistoia, Siena, Arezzo e Montepulciano.

Per quanto riguarda la scelta della sede per la costituenda sezione distaccata, Pisa risulta essere, per molteplici ragioni, la più indicata.

Innanzi tutto essa si colloca al centro di una zona densamente popolata ed economicamente avanzata, punto di raccordo dalla Toscana litoranea, tra Massa-Carrara e Lucca a nord e Livorno e Grosseto a sud.

Sul suo territorio si trova l'aeroporto a carattere internazionale Galileo Galilei; essa è inoltre un importante nodo ferroviario e stradale, quindi facilmente raggiungibile.

Da un punto di vista culturale Pisa è sede di importanti istituzioni note in tutto il mondo: la sua università degli studi è una delle migliori d'Italia e, insieme a quella di Bologna, una delle più antiche e prestigiose d'Europa.

È inoltre sede della scuola normale superiore, voluta ai primi del XIX secolo da Napoleone.

Ultimo, per data d'istituzione, ma non certo per qualità dell'insegnamento, è il Collegio medico-giuridico, ora scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna.

Per tutti i suddetti motivi, fotografia fedele di una realtà sociale che necessita di una giustizia più celere ed efficiente, si richiede agli onorevoli colleghi il loro voto favorevole alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita in Pisa una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pisa, Lucca, Massa-Carrara, Livorno e Grosseto.

ART. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare, con apposito decreto, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di corte d'appello di Pisa, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a stabilire la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di corte d'appello di Pisa, comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.